

**Oggetto:** inarcassa - gestione separata  
**Mittente:** "Nicola Busin" <n.busin@archiworld.it>  
**Data:** 11.51  
**A:** indirizzata a un centinaio di delegati  
Vicenza 28 luglio 2011

Cari colleghi sono un architetto /docente in ruolo di Vicenza che si è visto recapitare a casa (come altri migliaia di colleghi) una notifica inps per aver "evaso" il pagamento della gestione separata (operazione Poseidone!). Ora io sinceramente non sapevo di questo obbligo ma il modo con cui mi è stato inviato l'avviso fa parte di una strategia vessatoria nei confronti di onesti cittadini. Per non parlare delle sanzioni comminate che con gli interessi arrivano all'80% di quanto richiesto. Nei giorni scorsi con la manovra finanziaria è stato stabilito che le casse professionali iscrivano anche i professionisti pensionati con forti riduzioni delle quote. La norma approvata prevede che chi è iscritto ad albi professionali non possa essere iscritto alla gestione separata inps. Purtroppo con la circolare n. 99/2011 che allego il direttore inps interpreta in senso diverso quanto approvato. Alcuni ordini si sono attivati per chiarire la nostra posizione (allego comunicazione ordine architetti di Roma). Ora credo si giunto il momento di porre fine a questa assurda situazione. Noi paghiamo regolarmente da sempre a

Allegati:  
INARCASSA-INPS.pdf 101 KB  
Circolare numero 99 del 22-07-2011.pdf 71.5 KB



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

Prot. 8/1489 del 21.07.2011

Spett.le INARCASSA  
c.a. Presidente  
Arch. Paola Muratorio  
segreteria.presidenza@inarcassa.it

Spett.le INPS  
c.a. Presidente  
Antonio Mastrapasqua  
Inps  
Via Ciro il Grande 21  
00144 Roma

Spett.le Ministero delle Finanze  
Direzione Legislazione Tributaria  
Dott. Paolo Puglisi  
df.dlt.segreteria@finanze.it  
Alessandra.Sarti@finanze.it

Oggetto: Legge 335 del 8 agosto 1995 - "Gestione Separata INPS"

L'Ordine degli Architetti PPC di Roma ha ricevuto una lettera, firmata da molti colleghi dipendenti statali (docenti) che svolgono anche la libera professione, in cui si lamentava che a giugno 2011 l'INPS recapitava, con raccomandata, una lettera nella quale comunicava l'avvio della procedura d'ufficio per l'iscrizione alla gestione separata INPS, a partire dall'anno 2005. Conseguenza di ciò, il testo continuava chiedendo i contributi non versati con le relative sanzioni per tutti gli anni pregressi.

Una prima perplessità, leggendo queste brevi note, emerge sull'applicazione di una norma come questa, visto che per i professionisti dipendenti statali è vietata l'iscrizione all'INARCASSA alla quale però è obbligatorio versare il contributo oggettivo del 4%, dazione pagata del tutto a fondo perduto in quanto la legislazione nazionale non consente la doppia contribuzione. Quindi appare del tutto chiaro che, per i dipendenti statali, unico riferimento è l'INPS a cui poi si deve aggiungere il versamento del suddetto contributo oggettivo che, quindi, si va a sommare al 17% già versato come un'ulteriore contributo che non sarà comunque cumulabile in altro sistema contributivo.

Forse anche l'INARCASSA doveva segnalare a questi colleghi questioni così rilevanti; avrebbe dovuto (sembra che nessuna segnalazione sia partita dal nostro ente pensionistico) chiarire in maniera chiara ed inequivocabile la necessità di ricorrere all'istituto della gestione separata dell'INPS per tutti quegli architetti che, nel loro ruolo di dipendenti statali, effettuavano delle prestazioni professionali e quindi dovevano, in qualche maniera, chiarire all'INPS, queste competenze.

Piazza Manfredo Fanti 47  
00185 Roma  
t. +39 06 97.60.45.60 f. +39 06 97.60.45.61  
www.architettiroma.it  
c.f. 80053110583  
e-mail: architettiroma@awn.it



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

Il rispetto della legge deve essere un presupposto che guida l'agire di tutti noi ma in un "contesto sociale" così difficile come quello in cui viviamo, così ricco di leggi e codicilli, anche le semplici regole - non scritte - di rispetto e condivisione avrebbero dovuto suggerire almeno la giusta informazione da parte degli enti preposti e non la "brutale" comunicazione, solo a posteriori, delle sanzioni erogate. È possibile che nessuno si sia peritato - in tutti questi anni - di fornire le indicazioni e/o informazioni in grado di mettere questi colleghi al riparo di sanzioni che potevano essere evitate con una semplice nota scritta?


Ma perchè mai, improvvisamente, senza un giusto preavviso, senza nessun "segnale preliminare", ci si ricorda della norma applicando sanzioni che certamente rappresentano un aggravio importante per chiunque? Sanzioni molto rilevanti che, ad una prima lettura dei dati, sembrano superare tranquillamente il 60% dell'importo dovuto?

Con questa lettera il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Roma chiede che vengano valutate tutte le possibilità per agevolare questi colleghi anche promuovendo, nelle sedi opportune, una revisione della legge n. 335 del 8 agosto 1995. Nelle more di questo auspicabile intervento crediamo possa essere opportuno ipotizzare una sospensione degli avvisi di pagamento inoltrati dall'INPS per l'anno 2005.

Certi di un positivo riscontro inviamo distinti saluti

Il Presidente

  
Architetto Amedeo Schiattarella



Piazza Manfredo Fanti 47  
00185 Roma  
t. +39 06 97.60.45.60 f. +39 06 97.60.45.61  
www.architettiroma.it  
c.f. 80053110583  
e-mail: architettiroma@awn.it

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 22/07/2011**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

**Circolare n. 99**

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.**

**SOMMARIO:** *Premessa.*

- 1. Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.*
- 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.*

*3. Contribuzione relativa all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).*

## **Premessa**

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 ha introdotto, all'art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps.

### **1. Permanenza dell'obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.**

L'art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica dell'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.

Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall'ambito di operatività dell'art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.

Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall'interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

### **2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.**

Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma 26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata.

Tale disposizione conferma l'orientamento costantemente seguito dall'Istituto sin dall'istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell'ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale l'appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Infatti il principio contenuto nell'art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l'altro, l'obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei "soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi", deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente "la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi".

In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all'art. 6 ha esplicitato che "*Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria*", chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Si rammenta che l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).

### **3. Contribuzione relativa all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).**

La disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all'Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all'obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Il Direttore Generale  
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.